

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEGRETERIA REGIONALE DEL VENETO

Padova, 6 OTTOBRE 2004

Alla Segreteria Nazionale della
UNSCP

La Segreteria Regionale dell'Unione del Veneto, in merito alle proposte ANCI di modifica allo stato giuridico dei Segretari C.P. ed a quanto emerso in occasione della riunione della Segreteria Nazionale del 02/10/u.s. ritiene necessario evidenziare quanto segue.

- 1) La proposta ANCI presenta oggettivamente due grandi pregi:
 - a) Per la prima volta, dopo le modifiche al titolo V della Costituzione, si riconosce la esistenza e la presenza nel Comune e nella Provincia del segretario che quindi diviene "organo" dell'Ente.
In questi ultimi due anni di dibattito la maggior parte della dottrina ha messo in forse il ruolo e la funzione del segretario ritenendo che tale materia non rientrava più tra le competenze dello Stato bensì delle regioni e comunque alla autonoma decisione degli Enti medesimi.
 - b) La proposta, in definitiva, prende atto della incongruità dell'attuale sistema che prevede due figure apicali, il segretario ed il direttore generale, non sempre convergenti sulla stessa persona, cosa questa che ha dato luogo a gravissimi inconvenienti, tanto da minare molto spesso la funzionalità dell'Ente. Il ruolo unico dei coordinatori generali iscritti all'unico "albo" risolve il problema.

Riconosciuto doverosamente questo merito alla proposta ANCI, molte altre sono però le critiche da apportare ad un documento che, nel suo complesso, appare mal scritto, confuso ed il cui contenuto introduce istituti e principi tali da arrecare gravissimo pregiudizio alla Categoria, al punto da metterne in dubbio essenza ed esistenza .

Va innanzitutto rilevato sotto il profilo formale (anche se non è sicuramente il problema principale) che non appaiono giustificate le ragioni per le quali viene modificata la distinzione tra segretario e coordinatore. Il titolo di segretario è certamente più significativo di quello di coordinatore; di norma il coordinatore è un soggetto terzo che controlla e garantisce l'attività della pluralità di soggetti preposti a qualcosa, mentre il segretario è un soggetto dotato di propri poteri che li gestisce autonomamente sulla base di indicazioni che promanano da un organo che ha la responsabilità della guida dell'Ente. Il segretario è classico nella pubblica amministrazione ed il coordinatore lo è più nella visione aziendale.

L'Ente pubblico non è e non può essere una azienda intesa nel concetto del codice civile. L'avvicinamento ed, ove necessario l'accostamento, tra Ente ed azienda deve essere inteso in senso

gestionale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di economicità, efficacia ed efficienza come indica (per la prima volta nel nostro diritto) la legge 241/1990 e la stessa proposta dell'ANCI al comma 2 dell'art. 97. Semmai apparirebbe più consono il titolo di direttore generale o semplice direttore come era stato proposto circa una cinquantina di anni addietro da altra organizzazione sindacale.

Un Ente snello, operativo, interattivo con i vari settori, con attività provvedimentale, che ha funzioni di programmazione, di consulenza, di supporto ad altri organi deve avere il **SEGRETARIO**.

Nessuno vieta che ci sia un coordinatore per altre funzioni.

Venendo agli aspetti sostanziali, appare assolutamente inaccettabile quanto previsto agli artt. 98 e 99 della proposta ANCI.

Questa Segreteria Regionale si rende ben conto delle necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze di soggetti interlocutori ed attori primari dell'eventuale riforma con i quali bisogna confrontarsi e che, per di più, vantano valenza e peso specifico preponderante e conseguentemente l'opportunità, strategica e tattica di accettare il pagamento di determinati prezzi, rinunciando a qualcosa pur di conseguire il risultato finale di vedere la Categoria salvaguardata nella sua stessa vita e dignità professionale; ma se i prezzi da pagare sono tali da preconstituire le condizioni per una progressiva eutanasia in un periodo più o meno breve, dei Segretari Comunali, si ritiene che il prezzo sia troppo elevato.

Il nuovo articolo 98 prevede infatti non solo un'apertura indiscriminata dell'albo, sotto il profilo soggettivo, ma con l'eliminazione del vecchio comma 2 (limite numerico rapportato alle sedi disponibili) fa saltare uno degli elementi portanti dell'attuale sistema, quel principio dell'"albo chiuso" che era stato uno dei punti cardini irrinunciabili su cui questa Organizzazione Sindacale aveva basato l'accettazione della Riforma.

Con la formulazione dell'art. 98 si avrebbe non solo un albo cui potrebbero accedere decine di migliaia di persone, ma per di più, un albo i cui iscritti, pur essendo tutti abilitati all'espletamento delle medesime funzioni provengono da esperienze professionali e presentano bagagli culturali, assolutamente non omogenei e vi giungono attraverso processi e modalità di selezione profondamente diversi e sperequati.

Inoltre anche se nulla è specificato si deve ritenere che tanti e così illustri personaggi (Direttori Generali, Magistrati, Avvocati, Dirigenti pubblici e privati) siano abilitati ad accedere subito alle sedi più prestigiose (o si deve ritenere che questi signori, una volta iscritti all'albo siano abilitati a svolgere la funzione solo nel Comune di Radicondoli o di Cornovecchio o in altri Comuni di pari fascia demografica, sarebbe giusto, ma ci sembra difficile).

Credo non sfugga a nessuno che in presenza di un albo così composto ed abbondantemente dotato non ci sarebbe motivo alcuno nei prossimi anni di procedere a nuovi concorsi di Segretario Comunale con conseguente estinzione e breve della Categoria.

Questa Unione Regionale ritiene pertanto **IRRINUNCIABILE** che se (come probabilmente è necessario e strategicamente utile) si rende indispensabile una apertura dell'albo questa debba essere assolutamente **UNA TANTUM**, per un numero predefinito di soggetti in possesso di requisiti ben precisi e quanto più possibile corrispondenti a quelli dei Segretari Comunali, previo accertamento dell'idoneità attraverso meccanismi di verifica seri e non attraverso esami burla come quelli ipotizzati, e con l'indicazione di regole ben precise circa la collocazione di questi soggetti nelle diverse fasce.

Non appare assolutamente accettabile una previsione a regime di reclutamento dinamico di iscritti all'albo che prevede percorsi alternativi e facilitati rispetto a quelli dei Segretari Comunali, con buona pace dell'art. 97 della COST. che prevede l'accesso agli uffici pubblici attraverso concorso (o il coordinatore generale non è più titolare di una funzione pubblica).

Assolutamente inaccettabile appare poi la previsione dell'art. 99 in tema di piccoli Comuni.

Accettare una siffatta ipotesi starebbe a significare che a quelle funzioni per svolgere le quali oggi bisogna essere laureati, avere superato una prima prova d'esame, avere frequentato due anni di scuola, avere superato il corso concorso, potranno in futuro essere abilitati con una semplice decisione del Sindaco soggetti ipoteticamente in possesso della licenza media ed originariamente assunti attraverso le liste di collocamento.

Questa UNIONE REGIONALE esprime sin da ora la sua completa contrarietà a qualunque iniziativa che ancorché maturata da esigenze oggettive e contingenti risulti tale da consentire aperture dell'albo che abbiano carattere non episodico e diano luogo a situazioni di confusione ed incertezza e comportino snaturamenti della figura del Segretario Comunale rinvenendo nei fatti l'anticamera della scomparsa della categoria.